

CAPO II DEI SOCI

Art. 5.

Sono ammessi a domanda come soci i cittadini italiani in possesso della documentazione attestante la qualifica di combattente, rilasciata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono inoltre ammessi come soci tutti i simpatizzanti che abbiano i requisiti morali e fra essi i militari in servizio ed in congedo, compresi i corpi di polizia, tutti i figli, i nipoti e parenti dei defunti ex combattenti e dei mutilati di guerra o per causa di servizio.

Sono altresì ammessi come soci simpatizzanti gli amici che condividono ideali, scopi ed attività dell'Associazione che ne facciano regolare richiesta da sottoporre al vaglio del Consiglio direttivo della Federazione che dovrà dare il consenso alla richiesta dell'iscrizione.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai soci simpatizzanti è precluso unicamente l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente nazionale e provinciale e sezionale finchè sarà possibile la nomina di ex combattenti.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dalla Sezione di appartenenza.

Art. 6.

L'Associazione accoglie tra i propri iscritti le Dame della Croce Rossa che ne facciano domanda, e che siano decorate al Valor Militare o di Croce al Merito di Guerra o che abbiano prestato servizio presso reparti operanti.

Art. 7.

Gli iscritti all'Associazione decorati di medaglia d'oro al Valor Militare o al Valor Civile sono considerati soci d'onore.